La lettera di compliance non inibisce la riduzione della sanzione per infedele dichiarazione

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 28 Maggio 2025

Come è noto, con la riforma del sistema sanzionatorio si è intervenuti su numerose fattispecie, riducendo l'ammontare delle sanzioni. È il caso della infedele dichiarazione dei redditi: nell'analizzarne il contenuto, proponiamo una risposta ad un quesito frequentemente posto dagli operatori del settore.

Le sanzioni relative alle dichiarazioni dei redditi, a partire dal modello Redditi 2024, sono state oggetto come sappiamo di una importante modifica normativa: oggi approfondiamo quale sanzione si applica alla infedele dichiarazione.

Le nuove sanzioni tributarie

La nuova norma sulle sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi (ovvero l'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. n. 471/97) **prevede la sanzione edittale del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150.** Il comma 2 bis continua affermando che s**i applica invece la sanzione (edittale) del 50% (più precisamente, quella prevista per l'omesso versamento, aumentata al doppio) nel caso in cui la violazione emerga dalla presentazione, nei noti termini ordinari per l'accertamento, di una dichiarazione integrativa**, ma a condizione che essa sia presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. In sostanza, le sanzioni edittali sono diverse a seconda che l'infedeltà scaturisca da un'azione di accertamento o da un adempimento spontaneo del contribuente. Nel primo caso, essa infatti sarà del 70%, mentre nel secondo, del 50%. **Quest'ultima sanzione sarà quella sempre applicabile nel caso di regolarizzazione spontanea della infedeltà dichiarativa**, e ciò, come si legge nella norma, a prescindere dall'avvenuto eventuale

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

ravvedimento. In altre parole, qualora il contribuente si accorga di una infedele dichiarazione, e la voglia regolarizzare (prima che abbia inizio qualsiasi attività di accertamento), la sanzione scenderà dal 70% al 50% anche se la regolarizzazione stessa non sarà seguita dal ravvedimento.

La lettera di *compliance* influisce sulla riduzione della sanzione per infedele dichiarazione?

Un altro punto è il seguente: quando si parla di "*accessi, ispezioni, verifiche o di inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo*", si fa riferimento anche alla classica *"lettera di compliance"* che talvolta l'Agenzia delle Entrate invia ai contributi per incentivare la regolarizzazione spontanea dell'infrazione? In altre parole, **se un contribuente riceve una lettera di *compliance* relativa ad una infedele dichiarazione, potrà fruire della sanzione del 50%, o tale circostanza (la comunicazione della lettera) la rende non più applicabile, a favore della maggiore sanzione del 70%?** Al riguardo, **la risposta è che la lettera di *compliance* non ostacola l'applicazione della sanzione più mite del 50%**. L'attività di "*accertamento*" a cui fa riferimento la norma (per escludere la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta) presuppone l'esercizio di poteri istruttori formali da parte dell'Amministrazione finanziaria, quali accessi, ispezioni, verifiche (art. 52 DPR 633/72, art. 33 DPR 600/73), notifica di questionario (art. 32 DPR 600/73) o di una richiesta documentale che si qualifica come inizio formale di istruttoria. **La lettera di *compliance*, invece, è un semplice invito alla regolarizzazione spontanea** e non un atto di accertamento o di verifica. Naturalmente, ricevuta la lettera, il contribuente dovrà aver cura di presentare la dichiarazione integrativa prima che la lettera di *compliance* si trasformi in atto formale di accertamento; ma questa non è una novità, in quanto anche nel regime precedente, il passaggio all'atto di accertamento, successivo al decorso di un tot di tempo dall'invio della lettera, inibiva l'applicazione del ravvedimento.

NdR: per agevolare la memorizzazione dei contenuti trattati, aggiungiamo il diagramma che segue, generato con il supporto dell'intelligenza artificiale, che sintetizza visivamente i concetti principali esposti nel testo, da verificare.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

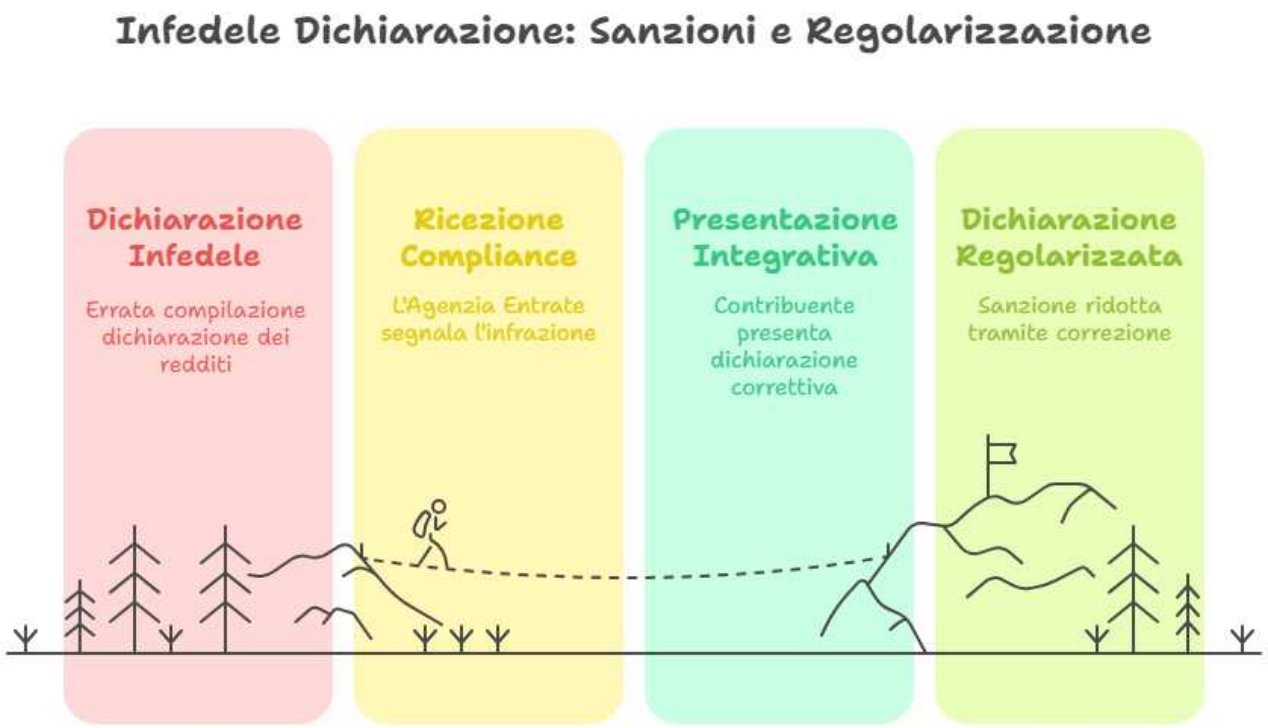

NdR: potrebbe interessarti anche...Sanzione ridotta negli avvisi bonari relativi agli omessi versamenti di imposta effettuati post settembre 2024

Danilo Sciuto Mercoledì 28 maggio 2025

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D